



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Approvato con delibera consiliare n. 9 del 24.01.1995

D:\Documenti\Arch-book\Comune\Regolamenti in vigore\VERDE.doc

INDICE

- 1.- Principi.
- 2.- Oggetto del Regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

- 3.- Oggetto della salvaguardia.
- 4.- Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.
- 5.- Norma di esclusione.
- 6.- Abbattimenti.
- 7.- Potature.
- 8.- Danneggiamenti.
- 9.- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
- 10.- Distanze minime d'impianto.
- 11.- Aree di pertinenza delle alberature.
- 12.- Norme per gli interventi edilizi.
- 13.- Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- 14.- Requisiti per le aree a verde attrezzato e per le strade pubbliche di nuova realizzazione nell'ambito delle nuove lottizzazioni e loro presa in carico da parte del Comune.
- 15.- Difesa fitosanitaria.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO.

- 16.- Individuazione degli alberi di pregio.
- 17.- Obblighi per i proprietari.
- 18.- Interventi sull'esistente.
- 19.- Sostituzione a seguito di abbattimenti.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

- 20.- Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

- 21.- Ambito di applicazione.
- 22.- Destinatari.
- 23.- Interventi vietati.
- 24.- Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.
- 25.- Competenze per il rilascio delle autorizzazioni.
- 26.- Interventi prescritti.
- 27.- Deroghe.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

- 28.- Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, anali, e aree incolte.
- 29.- Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.
- 30.- Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.
- 31.- Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.
- 32.- Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.
- 33.- Drenaggi sotterranei.
- 34.- Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

- 35.- Sanzioni.
- 36.- Norme finanziarie.
- 37.- Norme regolamentari in contrasto.
- 38.- Riferimenti legislativi.

REGOLAMENTO DEL VERDE

1) PRINCIPI.

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicitando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO:

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3.- OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 rilevato a m 1,30 dal colletto, devono essere conservate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 30 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

4.- INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

A) Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del responsabile del Verde Pubblico.

B) L'Amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici di una certa estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba. L'obiettivo di detta scelta sarà quello di permettere la conservazione e lo sviluppo di specie erbacee perenni autoctone, a scopo didattico-educativo e per preservare la variabilità biologica nell'ambiente urbano.

5.-NORMA DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

1.- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

2.- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

6.- ABBATTIMENTI.

A) L'abbattimento di alberature è soggetto a preventiva comunicazione all'amministrazione Comunale da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'abbattimento. Entro tale termine, a seguito di sopralluogo del Tecnico comunale, seguirà una risposta scritta per confermare che l'abbattimento avviene nei casi e modi previsti dal presente regolamento.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglione ambientale dell'esistente.

L'abbattimento delle alberature morte deve essere preceduto dalla comunicazione da inviare al Comune prevista al punto "A".

B) Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt 3.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura di cui al punto "A" del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art.35.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute in assenza della procedura di cui al punto "A", o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato :

albero abbattuto senza autorizzazione	impianto in sostituzione
circonfer. fino a cm 70	n° 1 albero di dimensioni minime altezza mt 3 e circonfer. cm 12;

" da cm 71 a cm 130	n° 1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 16;
" da cm 131 a cm 200	n° 1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 20;
" oltre cm 200	n° 1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 25.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta in assenza della procedura di cui al punto "A" sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la nuova specie.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

7.- POTATURE.

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 20 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati :

1) per le specie decidue nel solo periodo autunno/vernino (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);

2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).

3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 6.

8) DANNEGGIAMENTI.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all'art. 6.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a mt 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28.10.89.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 ...mt. 10
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt ...mt. 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mtmt. 4
(Cercis, Prunus spp, ecc.)
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnaremt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

circonferenza fino a cm. 20	mt. 2
circonferenza da 21 a 40 cm.	mt. 2,5
circonferenza da 41 a 60 cm.	mt. 3
circonferenza oltre 60 cm.	mt. 4.

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colpetto di mt. 1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.

D) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26.04.90, n° 33.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purchè nel rispetto dell'art. 13 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed

eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno indicativamente essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 m² di superficie del lotto non coperta.

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt 3,00 e avere ad un metro dal colletto una circonferenza inferiore a cm 12.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

13) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste Padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 20% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3°) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4°) IMPIANTI SCONSIGLIATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°

ALBERI

Acer campestre L.	Acero campestre
Alnus glutinosa L. Gaertn.	Ontano nero
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Fraxinus oxycarpa Bieb.	Frassino meridionale
Malus sylvestris Mill.	Melo selvatico
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus canescens Ait. Smith	Pioppo grigio
Populus nigra L.	Pioppo nero
Prunus avium L.	Ciliegio
Pyrus pyraster Borkh.	Pero selvatico
Quercus robur L.	Farnia
Salix alba L.	Salice bianco
Salix fragilis L.	Salice fragile
Salix triandra L.	Salice da ceste
Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio
Ulmus minor Miller	Olmo campestre

ARBUSTI

Clematis vitalba L.	Vitalba
Clematis viticella L.	Viticella
Colutea arborescens L.	Vescicaria
Cornus sanguinea L.	Sanguinella
Corylus avellana L.	Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq.	Biancospino comune
Euonymus europaeus L.	Fusaggine
Frangula alnus Mill.	Frangola
Hedera helix L.	Edera
Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso
Humulus lupulus L.	Luppolo
Ligustrum vulgare L.	Ligustro
Lonicera caprifolium L.	Caprifoglio
Prunus spinosa L.	Prugnolo
Rhamnus cathartica L.	Spin cervino
Rosa canina L.	Rosa canina
Rubus caesius L.	Rovo Bluastro

Rubus ulmifolium Schott.
Salix cinerea L.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Sambucus nigra L.
Viburnum opalus L.

Rovo comune
Salice grigio
Salice da ripa
Salice rosso
Sambuco
Pallon di maggio

GRUPPO 2°

ALBERI

Celtis australis L.
Ficus carica L.
Juglans regia L.
Malus domestica Borkh.
Mespilus germanica L.
Morus alba L.
Morus nigra L.
Platanus orientalis L.
Populus nigra var. Italica Duroi
Prunus persica L.
Prunus armeniaca L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus domestica L.
Prunus cerasus L.
Punica granatum L.
Pyrus communis L.
Salix viminalis L.
Sorbus domestica L.
Taxus baccata L.
Tilia platyphyllos Scop.
e suoi ibridi
Vitis vinifera L.

Bagolaro, spaccasassi
Fico
Noce
Melo
Nespolo
Gelso
Moro
Platano orientale
Pippo cipressino
Pesco
Albicocco
Mirabolano
Prugno, Susino
Amarena
Melograno
Pero
Salice da vimini
Sorbo
Tasso

Tiglio
Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .

GRUPPO 4°

Robinia pseudoacacia	Acacia, Robinia
Ailantis altissima Mill. Swingle	Ailanto
Acer negundo L.	Acero americano
Amorpha fruticosa L.	Falso indaco

ad accezione delle loro varietà non infestanti

Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Palme
Famiglia delle Musacee
Phyllostachys spp.
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch. Falso bambù

14) REQUISITI PER LE AREE A VERDE ATTREZZATO, PER LE STRADE PUBBLICHE E PER I PARCHEGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI E PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE.

A) Le aree a verde attrezzato, le strade pubbliche e i parcheggi di nuova realizzazione, nell'ambito di nuove lottizzazioni dovranno avere le seguenti dotazioni minime :

1- GIARDINI : Piante ogni 100 m² di superficie non impermeabilizzata :

- n° 1 albero di 1° grandezza
- n° 1 albero di 2° o 3° grandezza
- n° 10 arbusti

Attrezzature :

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 500 m² :

- n° 1 panchina
- n° 0,5 cestini porta-rifiuti
- n° 4 posti porta-biciclette
- n° 0,25 tavolini

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 4.000 m² :

- n° 1 fontana-abbeveratoio
- n° 1 unità gioco, indicativamente composta da:
 - n° 1 scivolo
 - n° 1 altalena da 2 posti
 - n° 1 struttura per arrampicamento con rete, anelle, trapezio, ecc.
 - n° 1 trave di equilibrio
 - n° 1 dondolo doppio
 - m. 5 di tunnel

Attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 m² :

Da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico: percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc.

2 – PARCHEGGI:

- n° 1 albero di alto fusto ogni 30 m² di superficie del parcheggio
- n° 1 cestino porta-rifiuti ogni 500 m² di superficie del parcheggio

3 - PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI : Dotazione per ogni 200 ml. di percorsi stradali e ogni 100 ml. di percorsi pedonali e ciclabili :

n° 1 panchina
n° 1 Cestino porta-rifiuti
n° 4 posti porta-biciclette

Le presenti quantità vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

Tali manufatti potranno essere costruiti in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata, o altri materiali, purché omologati.

Le aree dotate di verde dovranno essere provviste di impianto di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato.

Le aree a verde dovranno essere debitamente illuminate e dotate di attraversamenti realizzati in materiali porosi.

Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune.

Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze e aree verdi dovranno essere dotate di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate.

Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni.

In caso contrario dovrà essere corrisposta al Comune la differenza fra il valore degli interventi realizzati ed il valore corrispondente al rispetto dei requisiti.

Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale.

B) Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.

C) Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

15) DIFESA FITOSANITARIA.

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:
Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)
Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n°412).

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice).
Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO.

16) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.

Le essenze arboree individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

17) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

18) INTERVENTI SULL'ESISTENTE.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

19) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI.

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

alberi abbattuti
circ. fino a cm.150
circ. fino a cm.300
circ. oltre cm.300

nuovi impianti sostitutivi
n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 20;
n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 25;
n° 1 pianta : dimensione minima circ. cm. 30;

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione stabilita come indicato nel successivo art.35.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

pianta abbattuta senza autorizzazione
circ.fino a 130 cm.
circ. fino a 220 cm.
circ. fino a 300 cm.
circ. fino a 400 cm.
circ. oltre 400 cm.

impianto in sostituzione
n° 2 piante circ. min.cm.30
n° 3 piante circ. min cm. 30
n° 4 piante circ. min. cm. 30
n° 5 piante circ. min. cm. 30
n° 7 piante circ. min. cm. 30

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" :

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

20) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

21) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

22) DESTINATARI.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

23) INTERVENTI VIETATI.

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole

D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori

di eventuali aree appositamente attrezzate.

In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

24) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

25) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti.

26) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo :

- A)** di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali.
- B)** di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
- C)** di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.
- D)** di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

27) DEROGHE.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.

28) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

29) SFALCIO DEI FOSSI.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte Comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà :

A) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale

B) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità, veicolare e pedonale.

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento per il presente articolo l'Amministrazione comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.

30) SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA e POZZI.

A) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, e i pozzi domestici devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

31) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

32) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita nei casi previsti dall'art. 6/A.

In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scol.

33) DRENAGGI SOTTERRANEI.

Preso atto dei principi espressi dall'art. 1 del presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

34) SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE.

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati.

In base all'art. 5 del presente regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art. 6.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

35) SANZIONI.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con sanzioni amministrative stabilite con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art.107 del T.U.L.C.P. (R.D.n.383 del 1934), purchè non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

36) NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

37) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Restano in vigore le Norme de Attuazione del Piano Regolare Generale, anche se in contrasto col presente regolamento, fino all'approvazione di una specifica variante normativa.

38) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262
(artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398
(artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285
(artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con
D.P.R. 16.12.92, n°495
(artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n°735 del 17.07.80
(art.52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n°383 del 1934
(art. 106);
- 7) D.M. n°412 del 03.09.87
(Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26
(Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°292 del 22.03.74
(Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89;
- 11) R.D. n° 523 del 25.07.1904
T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria
- 12) Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 17) L. R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);

18) L. R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali).

19) Reg. Comunale di Polizia Urbana